

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	58
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana. C. 1550, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare. Atto n. 91 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	45
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	69
Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Atto n. 97 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	51

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni *ITS Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli *ITS Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità

per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Atto n. 98 (Rilievi alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 56

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 dicembre 2023. – Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 9.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda preliminarmente che il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 ed è collegato alla manovra di finanza pubblica 2023, osservando, altresì, che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica tuttora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Rammenta, inoltre, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento gli emendamenti approvati non risultavano corredati di relazione tecnica e che il Governo ha comunque messo a disposizione della 5^a Commissione Bilancio del Senato, nella seduta in sede consultiva del 5 settembre 2023, una nota tecnica recante chiarimenti in risposta alle richieste formulate dal relatore. Fa presente, altresì, che nella valutazione degli effetti del provvedimento, si è tenuto conto dei contenuti della relazione tecnica, aggiornata al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'ar-

ticolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che è stata trasmessa dal Governo.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera per una più ampia valutazione dei profili finanziari del provvedimento, si sofferma nella propria esposizione sulle disposizioni meritevoli di maggiore approfondimento. In primo luogo, con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, segnala che tale disposizione provvede agli oneri derivanti dall'attuazione delle novelle legislative disposte dal precedente comma 3, lettere *d*) ed *e-bis*), pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Con riferimento alla capienza delle risorse utilizzate non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato, fermo restando che – pur in assenza di una specifica previsione in tal senso – il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Rileva, inoltre, che il tenore letterale della norma presuppone che l'approvazione definitiva del provvedimento in esame si perfezioni entro il corrente esercizio finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, segnala quindi che le disposizioni di cui all'articolo 11, come chiarito dalla relazione tecnica, sono finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione per il mancato rispetto della cosiddetta direttiva Bolke-

stein nel settore del commercio su aree pubbliche. Al riguardo, con riferimento ai commi da 4 a 6 del predetto articolo 11, che prevedono una disciplina transitoria nel cui ambito, tra l'altro, talune concessioni non interessate dalle nuove procedure di gara vengono prorogate, per evitare discontinuità fino al 31 dicembre 2025, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la compatibilità di tali prolungamenti dei rapporti concessori in essere con la disciplina unionale, al fine di evitare il perpetuarsi della procedura di infrazione attualmente aperta.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 16, volto ad escludere dall'applicabilità dei diritti brevettuali di esclusiva le preparazioni estemporanee di medicinali effettuate nelle farmacie su ricetta medica, anche nell'ipotesi – esclusa espressamente dalla vigente normativa – in cui si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente, nel presupposto, ritiene opportuna una conferma del Governo sul fatto che l'eccezione alla tutela brevettuale non comporti eventuali responsabilità dello Stato italiano rispetto ad obblighi di fonte internazionale ed europea per la tutela della proprietà industriale.

La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*), che tiene conto delle modifiche approvate nel corso dell'esame presso il Senato, che non presentano comunque profili problematici dal punto di vista finanziario.

Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, precisa che le disposizioni dell'articolo 11 sono volte a garantire la chiusura della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e che le disposizioni transitorie contenute nei commi da 4 a 6 del medesimo articolo non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti dall'eventuale protrarsi della medesima procedura di infrazione.

Evidenzia, infine, che le disposizioni dell'articolo 16, in materia di preparazione dei farmaci galenici, non determinano oneri connessi a eventuali violazioni della normativa dell'Unione europea, anche considerando che le modifiche proposte sono volte ad assicurare un riallineamento tra la normativa nazionale e quelle vigenti nei principali Paesi dell'Unione europea, in accoglimento della segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dell'8 ottobre 2015.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1555, approvato dal Senato della Repubblica, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni dell'articolo 11 sono volte a garantire la chiusura della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, e le disposizioni transitorie contenute nei commi da 4 a 6 del medesimo articolo non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti dall'eventuale protrarsi della medesima procedura di infrazione;

le disposizioni dell'articolo 16, in materia di preparazione dei farmaci galenici, non determinano oneri connessi a eventuali violazioni della normativa dell'Unione europea, anche considerando che le modifiche proposte sono volte ad assicurare un riallineamento tra la normativa nazionale e quelle vigenti nei principali Paesi dell'Unione europea, in accoglimento della segnalazione dell'Autorità garante della

concorrenza e del mercato dell'8 ottobre 2015;

rilevato che il Ministro dell'economia e delle finanze si deve intendere autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'attuazione del provvedimento;

nel presupposto che l'*iter* del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relattrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relattrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023, ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relattrice nella precedente seduta del 6 dicembre, segnala in primo luogo che l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Assicura, inoltre, che al recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, di cui all'articolo 7, si potrà provvedere nell'ambito della cornice finanziaria prevista dall'articolo 1, anche considerando che tale direttiva era precedentemente inclusa nell'allegato A annesso al testo originario del provvedimento.

Precisa, infine, che i principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 7 per il recepimento della citata direttiva (UE) 2023/970 e quelli indicati dall'articolo 11 per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, comportano adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate che sono riconducibili all'attività ordinaria delle medesime amministrazioni, salva in ogni caso la possibilità di provvedere ad eventuali oneri mediante le ulteriori modalità di copertura finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relattrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1342-A, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 14 dicembre 2022 ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

al recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, di cui all'articolo 7, si potrà provvedere nell'ambito della cornice finanziaria prevista dall'articolo 1, anche considerando che tale direttiva era precedentemente inclusa nell'allegato A annesso al testo originario del provvedimento;

i principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 7 per il recepimento della citata direttiva (UE) 2023/970 e quelli indicati dall'articolo 11 per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, comportano adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate che sono riconducibili all'attività ordinaria delle medesime amministrazioni, salva in ogni caso la possibilità di provvedere ad eventuali oneri mediante le ulteriori modalità di copertura finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: prevedendo comunque l'ob-

bligo con le seguenti: anche considerando la possibilità ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Al riguardo, fa presente che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative.

In primo luogo, segnala l'emendamento Fenu 1.57, che introduce i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542, relativa alle aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, sopprimendola conseguentemente dall'allegato A e prevedendo, tra l'altro, fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili, anche attraverso l'aumento della tassazione, sui beni di lusso inquinanti, nonché l'applicazione di aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose all'ambiente, con l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con il *Green deal* europeo e la disciplina europea armonizzata dell'accisa e la rimodulazione dell'imposta in funzione delle emissioni di CO₂, anche attraverso l'eliminazione graduale dell'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate dannose per l'ambiente. Al riguardo, in considerazione del fatto che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare effetti di segno opposto sul versante delle entrate, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità che tali effetti si compensino e, più, in generale, sulla possibilità di dare attuazione alla stessa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione

del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Formula la medesima richiesta anche con riferimento all'emendamento Aiello 1.58, che introduce i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542, relativa alle aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, sopprimendola conseguentemente dall'allegato A e prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dell'accisa sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, segnala l'emendamento Soumahoro 1.59, che prevede tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, sopprimendola conseguentemente dall'allegato A e prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di un salario minimo o una remunerazione minima legale di 12 euro lordi all'ora. Al riguardo, in considerazione del fatto che la direttiva oggetto di recepimento si riferisce anche ai lavoratori del settore pubblico e che la proposta emendativa nella sua attuale formulazione non esclude la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola d'invarianza finanziaria recata dalla proposta emendativa in esame;

Rappresenta, dunque, che l'emendamento Casu 3.50 prevede tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, la previsione dell'obbligatorietà dell'applicazione della medesima direttiva, secondo principio di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, ai comuni e alle province. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'av-

viso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

La medesima richiesta è formulata con riferimento all'emendamento Casu 3.12, che prevede tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, la previsione, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti essenziali e importanti di cui all'articolo 3 della citata direttiva, di meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima.

Segnala, quindi, l'emendamento Orrico 10.1, che reca un criterio direttivo specifico per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2413 e 2023/959, rispettivamente, in materia di contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia e relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, che richiede di garantire l'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS nel settore portuale. Al riguardo, considera opportuno acquisire un chiarimento dal Governo circa gli effetti finanziari della proposta emendativa, considerando anche che gli atti oggetto di recepimento prevedono l'eliminazione graduale delle quote a titolo gratuito in determinati settori;

Richiama successivamente l'emendamento Ilaria Fontana 10.5, che è volta a introdurre quale principio e criterio direttivo specifico per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2413 e 2023/959, rispettivamente, in materia di contributo del

trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia e relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, la previsione ai sensi della quale le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio. Al riguardo, reputa opportuno acquisire un chiarimento dal Governo al fine di verificare se gli introiti indicati dalla proposta emendativa siano ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e sia pertanto possibile prevederne una destinazione senza determinare minori entrate per la finanza pubblica;

Parimenti ritiene utile acquisire l'avviso del Governo con riferimento all'emendamento Barbagallo 10.9, che è volta a introdurre quali principi e criteri direttivi specifici per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2413 e 2023/959, rispettivamente, in materia di contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia e relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, la previsione di forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento dal Governo al fine di verificare se gli introiti indicati dalla proposta emendativa siano ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e sia pertanto possibile prevederne una destinazione senza determinare minori entrate per la finanza pubblica;

Segnala, dunque, l'articolo aggiuntivo Fenu 10.05, che introduce principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523, in materia di livello di imposizione fiscale minimo globale per le imprese multinazionali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia. Al riguardo, in

considerazione del fatto che la disposizione non esclude espressamente la corresponsione ai membri della istituenda commissione, la cui composizione non risulta peraltro esplicitata, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

Richiama, successivamente, gli emendamenti Sergio Costa 11.50 e 11.1000, che, nel sostituire integralmente l'articolo 11, introducono principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità, tra cui figura l'introduzione di disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola d'invarianza finanziaria recata dalla proposta emendativa in esame;

Inoltre, segnala l'emendamento Fenu 13.1, che modifica principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea, al fine di introdurre tra le autorità competenti, per i profili di competenza, l'Agenzia delle entrate, e l'emendamento Fenu 13.3, che è volto a introdurre quali principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della disciplina nazionale alle disposizioni del regolamento

(UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea, il potenziamento dello scambio di informazioni tra autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative segnalate in conformità alla clausola d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 13.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto – sul quale ritiene tuttavia necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che alla loro attuazione possa provvedersi nel rispetto della clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, che in ogni caso prevede, in ipotesi di eventuale insufficienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, il ricorso alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, secondo cui i decreti legislativi dai quali dovessero derivare nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sulle tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Non ha invece rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

Andrea CASU (PD-IDP) interviene sull'emendamento a sua firma 3.50, volto a prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza, ai comuni e alle province, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, segnalando come che su tale specifico impegno, parzialmente trasfuso nella lettera a) del comma 1 dell'ar-

ticolo 3 del provvedimento in esame, si sia realizzato tanto presso la XIV Commissione in sede referente quanto presso la I Commissione in sede consultiva un ampio e trasversale consenso tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Dichiara, quindi, di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso nella presente sede dalla rappresentante del Governo, dal momento che la citata proposta emendativa non è suscettibile di comportare alcun onere immediato per la finanza pubblica, considerato, da un lato, che le disposizioni della direttiva oggetto di recepimento non entreranno in vigore nell'immediato futuro, e, dall'altro, che dei predetti principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza dovrà necessariamente tenersi conto all'atto di adozione dei decreti attuativi, nell'ambito dei quali potrà dunque provvedersi alla perimetrazione degli eventuali effetti finanziari.

Ciò premesso, ritiene che il richiamo, da parte del Governo, di presunte criticità di ordine finanziario dell'emendamento a sua firma 3.50 nasconda in realtà una decisione di natura prettamente politica, che si pone peraltro in senso diametralmente opposto rispetto all'orientamento emerso nel corso della discussione del provvedimento in sede referente e che appare ancor più immotivata considerato l'incremento esponenziale del numero di attacchi digitali subiti dal nostro Paese, nell'ordine del 163 per cento, un valore decisamente superiore alla media registrata negli altri Stati membri dell'Unione europea. Nel contestare dunque la contrarietà espressa sull'emendamento a sua firma 3.50, ribadisce che nel caso di specie non vi sarebbe la necessità di operare sin d'ora una quantificazione degli eventuali oneri, giacché a tale operazione potrà procedersi all'atto dell'adozione del decreto attuativo, come del resto accadrà per l'applicazione della medesima disciplina al comparto delle regioni e delle amministrazioni centrali.

Richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che l'intenzionale esclusione dei comuni dall'ambito di applicazione della direttiva comporterà inevitabilmente un generale abbassamento dei livelli di cibersi-

curezza. Nel riservarsi di intervenire nuovamente nel merito della questione nel corso del successivo esame in Assemblea, rileva altresì la palese discrasia tra le rassicurazioni verbali più volte fornite al riguardo dal Governo, anche in sede di risposta a recenti atti di sindacato ispettivo, e le scelte concretamente compiute, come dimostra in modo inequivocabile il parere contrario espresso nell'odierna seduta dalla sottosegretaria Savino sull'emendamento a sua firma 3.50. Auspica, quindi, che tale ultima valutazione possa essere attentamente riconsiderata, anche valutando una possibile riformulazione del testo dell'emendamento volta a prevedere, ad esempio, l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, pur comprendendo le considerazioni svolte dal deputato Casu, osserva tuttavia che l'emendamento a sua firma 3.50, introducendo un obbligo di applicazione per i comuni e le province della disciplina recata dalla direttiva (UE) 2022/2555, volta ad assicurare un livello comune elevato di cibersecurity, è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, allo stato privi di quantificazione e copertura.

Evidenzia tuttavia che, proprio a testimonianza della rilevanza delle questioni poste dal deputato Casu, la Commissione, nel deliberare il parere sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, pur prendendo atto delle criticità di carattere finanziario segnalate dalla rappresentante del Governo, ha ritenuto opportuno non espungere dal testo il riferimento agli enti locali, riformulando la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 al fine di consentire comunque di estendere l'ambito di applicazione della predetta disciplina unionale anche ai comuni e alle province e rimettendo in questo modo al legislatore delegato la valutazione in ordine alle modalità con le quali realizzare tale eventuale estensione nell'ambito della cornice finanziaria del decreto legislativo che sarà adottato.

Andrea CASU (PD-IDP), nel ribadire quanto in precedenza osservato, ritiene di-

scutibile l'asserita necessità di quantificare sin d'ora gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 ai comuni e alle province, a differenza di quanto invece richiesto per le regioni, anche in considerazione del fatto che tale quantificazione non sarebbe comunque operabile in assenza della previa definizione di quei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza richiamati dall'emendamento, che già di per sé appaiono funzionali ad assicurare che l'estensione agli enti locali delle misure in materia di cibersecurity possa avere luogo in condizioni di sostenibilità finanziaria. Non ravvisando, dunque, la sussistenza di validi motivi ostativi ad una positiva valutazione del suo emendamento 3.50, sottolinea che la contrarietà su di esso espressa dalla rappresentante del Governo assume piuttosto la valenza di una scelta esclusivamente politica, destinata a penalizzare in modo ingiustificato i circa 8.000 comuni italiani, con una decisione particolarmente grave alla luce del notevole incremento del numero di attacchi digitali registrati nel nostro Paese.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede se, al fine di superare i rilievi critici formulati dalla sottosegretaria Savino, vi sia la possibilità in questa sede di procedere a una riformulazione dell'emendamento Casu 3.50.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, osserva che, qualora nel Comitato dei nove della XIV Commissione maturassero proposte al riguardo, la Commissione Bilancio ne valuterà senz'altro le implicazioni finanziarie, ricordando in ogni caso che già con il parere riferito al testo del provvedimento si sia proposta una riformulazione che potrebbe superare le criticità segnalate.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede chiarimenti in merito al parere contrario sugli emendamenti Fenu 13.1 e 13.3, dalla cui attuazione non possono derivare a suo giudizio effetti finanziari di segno negativo. Osserva, infatti, che la prima delle citate proposte emendative si limita ad includere l'Agenzia delle entrate tra le autorità com-

petenti già previste dalla legislazione vigente, con riferimento all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo al controllo sul denaro contante in entrata o in uscita dell'Unione europea. Evidenzia, inoltre, che anche l'attuazione dell'emendamento Fenu 13.3, che prevede il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti, non sembrerebbe richiedere lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente, in analogia con l'emendamento Fenu 13.2, volto ad attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute forme di trasferimento, quali ad esempio le transazioni in criptovalute, sul quale difatti il Governo non ha formulato rilievi. Invita dunque la sottosegretaria Savino e la relatrice a riconsiderare il parere contrario espresso sugli emendamenti Fenu 13.1 e 13.3.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo nuovamente sull'emendamento a sua firma 3.50, dichiara di non comprendere per quale ragione sia da ritenersi applicabile alle sole amministrazioni centrali e regionali, e non già a quelle comunali, il richiamo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, a norma del quale, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e del dibattito svolto, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.57, 1.58, 1.59, 3.12, 3.50, 10.1, 10.5, 10.9, 10.05, 11.50, 11.1000, 13.1 e 13.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantifica-

zione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana.

C. 1550, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che la proposta di legge recante l'istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana, già approvata dal Senato, non è stata modificata dalla Commissione Cultura.

Passando ad esaminare gli aspetti finanziari del provvedimento, nel segnalare che il testo iniziale del provvedimento non era corredato di relazione tecnica, ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato, nella seduta del 25 ottobre 2023, la Commissione

Bilancio ha espresso sul testo parere non ostativo, con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione riferita alla copertura finanziaria del provvedimento, che è stata recepita dalla Commissione di merito.

Nel rilevare che il provvedimento prevede la concessione all'Istituto della Enciclopedia italiana di un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 prevede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

Nel segnalare che la citata disposizione di copertura finanziaria recepisce, nella sua attuale formulazione, la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, ricorda che, in base al vigente bilancio dello Stato per il triennio 2023-2025, la dotazione iniziale del predetto Fondo è pari a 71.385.238 euro per ciascuno degli anni ivi considerati e che tale ammontare risulta sostanzialmente confermato anche dal disegno di legge di bilancio per il prossimo triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato, con uno stanziamento programmato di 70.385.238 euro per l'anno 2024 e di 71.385.238 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Ciò posto, non ha osservazioni da formulare, salva l'esigenza di acquisire una conferma dal Governo rispetto alla disponibilità delle risorse utilizzate.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma la disponibilità delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 necessarie per provvedere alla copertura finanziaria del provvedimento.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ricorda che recentemente, in occasione dell'esame di una proposta emendativa contenente una disposizione di copertura finanziaria analoga a quella prevista dal provvedimento in esame, il rappresentante del Governo ha

espresso un parere contrario, affermando che sul Fondo per esigenze indifferibili, considerando le dotazioni di bilancio disponibili a legislazione vigente, non residuavano risorse disponibili, mentre non era possibile utilizzare le risorse stanziato sul medesimo fondo dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024, poiché tale ultimo provvedimento non era ancora stato definitivamente approvato.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Dell'Olio, anzitutto sottolinea che, poiché il provvedimento in esame è stato approvato in prima lettura dal Senato, la disponibilità delle risorse del fondo utilizzate con finalità di copertura è stata verificata alla data dell'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio del Senato. Ricorda infatti che è al momento dell'espressione del parere sui profili finanziari dei provvedimenti esaminati in prima lettura dalle Camere che avviene l'effettivo accantonamento delle risorse che si prevede di utilizzare.

Osserva che è probabile, dunque, che l'indisponibilità di risorse, cui ha fatto riferimento il deputato Dell'Olio, sia stata rilevata in un momento successivo all'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria del provvedimento in esame.

In ogni caso, invita altresì a considerare che il Fondo utilizzato dal provvedimento in esame è quello previsto dall'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, che non deve essere confuso con quello di cui al comma 200 del medesimo articolo 1, che è rifinanziato, per 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, dall'articolo 86, comma 2, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2024.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1550, approvata dalla 7^a Commissione perma-

nente del Senato della Repubblica, recante istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzato ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le necessarie disponibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare.

Atto n. 91.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti contenuti nella

nota del Ministero dell'economia e delle finanze depositata agli atti della Commissione nella seduta del 6 dicembre scorso, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare (Atto n. 91);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), la stima dei maggiori oneri riportata dalla relazione tecnica con riferimento all'erogazione dell'indennità per le sedute del Consiglio della magistratura militare è stata calcolata su undici mensilità annue, tenendo conto dell'interruzione feriale prevista per il mese di agosto e ipotizzando lo svolgimento di un numero di diciassette riunioni plenarie e di quattro riunioni in sede disciplinare, a fronte di un numero di riunioni plenarie pari a 15 nell'anno 2018 e nell'anno 2019, a 10 nell'anno 2020, a 13 nell'anno 2021, a 12 nell'anno 2022 e a 11 fino al mese di ottobre dell'anno 2023, e a un numero di riunioni in sede disciplinare pari a 2 nell'anno 2018, a 1 nell'anno 2020 e nell'anno 2021 e a 1 fino al mese di ottobre dell'anno 2023, mentre negli anni 2019 e 2022 non si sono svolte riunioni in sede disciplinare;

con riferimento alla medesima stima, l'importo da imputare sul relativo capitolo di spesa è stato quantificato al lordo delle ritenute fiscali e, pertanto, non sono stati considerati effetti indotti di carattere fiscale, mentre per il calcolo dell'IRAP è stata applicata un'aliquota dell'8,5 per cento;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, la rimodulazione dell'organico degli uffici requirenti dei tribunali di Roma, Verona e Napoli non determina

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'istituzione di posizioni di procuratore militare aggiunto non comporta il riconoscimento di compensi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente per i sostituti procuratori militari né determina un aumento delle spese di funzionamento degli uffici coinvolti nella riorganizzazione;

i fondi iscritti sui capitoli 1164, piano gestionale 1, 1116, piano gestionale 8, e 1111, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa recano le disponibilità necessarie a dare attuazione alle modifiche disposte dal provvedimento in esame;

rilevata l'esigenza di rivedere la formulazione delle disposizioni finanziarie contenute nell'articolo 4 dello schema,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Consiglio della magistratura militare ai sensi dell'articolo 561 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Atto n. 93.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione —

Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze contenente le risposte alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 6 dicembre scorso (*vedi allegato 2*).

Sintetizzandone i contenuti, evidenzia che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, in materia di semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati, l'Agenzia delle entrate potrà provvedere ai relativi adempimenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la medesima Agenzia già dispone da molti anni di una infrastruttura informatica per la gestione della dichiarazione precompilata, che, pertanto, dovrà solo essere adeguata alle nuove modalità di presentazione della stessa, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione annuale dell'evoluzione delle soluzioni informatiche a cura della società SOGEI. Aggiunge che, per effetto delle medesime disposizioni di semplificazione, si determinerà una riduzione del carico di lavoro per i servizi di assistenza e, dunque, un minore fabbisogno di risorse da destinare a tali servizi e si incrementerà l'efficienza del sistema dei controlli di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che potranno concentrarsi sui documenti relativi a spese che sono state oggetto di modifica da parte del contribuente.

Con riferimento all'articolo 2, rileva che l'estensione ai contribuenti con sostituto d'imposta della facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito tributario.

Segnala, poi, che le disposizioni dell'articolo 3, che esonera i sostituti d'imposta

dall'obbligo di rilascio della certificazione unica per i contribuenti che applicano il regime forfetario ovvero il regime fiscale di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile, non comportano l'adozione di nuove soluzioni procedurali da parte dell'Agenzia delle entrate, che già si avvale di appropriate procedure organizzative e informatiche per l'analisi dei dati delle fatture elettroniche per finalità di controllo.

Rileva, inoltre, che le attività di riorganizzazione e di razionalizzazione degli indici di affidabilità fiscale previste dall'articolo 5 non determinano esigenze finanziarie aggiuntive, in quanto ad esse si potrà provvedere nell'ambito delle attività di periodica revisione dei medesimi indici previste a legislazione vigente.

Fa presente che, dalle disposizioni dell'articolo 6 ai sensi delle quali l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, elementi e informazioni in suo possesso riferibili ai medesimi contribuenti, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto esse prevedono la messa a disposizione di dati già in possesso dell'Agenzia stessa sulla base di procedure analoghe a quelle attualmente utilizzate per la dichiarazione precompilata e, pertanto, alle connesse attività si potrà provvedere mediante una riprogrammazione dei progetti già pianificati sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Assicura quindi che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, che prevedono l'anticipazione della messa a disposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso una riprogrammazione temporale delle attività già svolte.

Sottolinea che la sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti da parte dell'Agenzia delle entrate dal 1° al 31 dicembre, prevista dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti in termini di cassa, giacché il gettito derivante dalle comunica-

zioni di irregolarità relative al mese di dicembre, in considerazione dei tempi tecnici per il recapito delle comunicazioni stesse e per la verifica dei dati riportati, è comunque incassato nel successivo mese di gennaio.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, che anticipano i termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, consentendo in tal modo di anticipare i relativi controlli, fa presente che gli eventuali rimborsi che potrebbero scaturire dalla predetta anticipazione saranno comunque erogati sulla base delle risorse messe a disposizione sul pertinente capitolo di bilancio, che costituiscono il massimale di spesa da erogare.

Assicura, altresì, che l'innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per utilizzare in compensazione i crediti per IVA, IRAP e imposte dirette oppure per chiedere il rimborso relativo ai crediti IVA, previsto dall'articolo 14, non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito.

Evidenzia che le disposizioni dell'articolo 15, che prevedono la progressiva eliminazione da ciascun modello delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione delle medesime imposte o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni, non determinano un rallentamento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale e non determinano fabbisogni finanziari aggiuntivi.

Segnala che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, che consentono ai contribuenti il pagamento delle somme dovute con modello F24 tramite i servizi offerti dalla piattaforma PagoPA, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già a disposizione dell'Agenzia delle entrate per le spese informatiche, anche attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati.

Assicura che l'estensione in via sperimentale dell'invio telematico della dichia-

razione dei redditi precompilata alle persone fisiche titolari di partita IVA, prevista dall'articolo 19, non comporta per l'Agenzia delle entrate la necessità di risorse informatiche aggiuntive, anche in considerazione del fatto che i dati necessari all'elaborazione delle predette dichiarazioni sono già in possesso dell'Agenzia medesima.

Con riferimento all'articolo 20, osserva che l'ampliamento dei dati reddituali oggetto di comunicazione da parte dei contribuenti ai fini della dichiarazione precompilata non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'Agenzia delle entrate potrà provvedere alla gestione dei predetti dati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che all'attuazione degli articoli 22 e 23, che prevedono, rispettivamente, il potenziamento dei servizi digitali offerti dall'Agenzia delle entrate e il rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cosiddetto cassetto fiscale, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse già a disposizione dell'Agenzia stessa per lo sviluppo dei servizi informatici, considerando che si tratta di interventi che si inseriscono nel solco del percorso già avviato da anni con la finalità di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e ottenere, nel contempo, un efficientamento nell'organizzazione dell'Agenzia, riducendo il personale impiegato nell'attività di assistenza ai contribuenti.

Con riferimento all'articolo 24, che reca misure per la semplificazione della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure *software*, ricorda che l'Agenzia delle entrate già riceve i dati dei corrispettivi dai registratori telematici e potrà pertanto provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati.

Sottolinea, infine, che l'articolo 25, che prevede una semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, non determina oneri ulteriori rispetto a quelli già sostenuti dall'Agenzia delle entrate, in quanto già oggi i tipi di frazionamento sono depositati sul Portale

dei comuni e con la norma in esame si modifica esclusivamente il momento del deposito, restando invariati gli adempimenti di competenza dell'Agenzia delle entrate, che potrà provvedere a comunicare l'avvenuto deposito ai comuni interessati mediante posta elettronica certificata con sistemi automatizzati, senza la necessità di realizzare interventi informatici suscettibili di determinare maggiori spese.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Atto n. 93);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, in materia di semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati, l'Agenzia delle entrate potrà provvedere ai relativi adempimenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la medesima Agenzia già dispone da molti anni di una infrastruttura informatica per la gestione della dichiarazione precompilata, che, pertanto, dovrà solo essere adeguata alle nuove modalità di presentazione della stessa, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione annuale dell'evoluzione delle soluzioni informatiche a cura della società SOGEI;

per effetto delle medesime disposizioni di semplificazione, si determinerà una riduzione del carico di lavoro per i servizi di assistenza e, dunque, un minore fabbisogno di risorse da destinare a tali servizi e si incrementerà l'efficienza del sistema dei controlli di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica

n. 600 del 1973, che potranno concentrarsi sui documenti relativi a spese che sono state oggetto di modifica da parte del contribuente;

con riferimento all'articolo 2, l'estensione ai contribuenti con sostituto d'imposta della facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito tributario;

le disposizioni dell'articolo 3, che esonera i sostituti d'imposta dall'obbligo di rilascio della certificazione unica per i contribuenti che applicano il regime forfetario ovvero il regime fiscale di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile, non comportano l'adozione di nuove soluzioni procedurali da parte dell'Agenzia delle entrate, che già si avvale di appropriate procedure organizzative e informatiche per l'analisi dei dati delle fatture elettroniche per finalità di controllo;

le attività di riorganizzazione e di razionalizzazione degli indici di affidabilità fiscale previste dall'articolo 5 non determinano esigenze finanziarie aggiuntive, in quanto ad esse si potrà provvedere nell'ambito delle attività di periodica revisione dei medesimi indici previste a legislazione vigente;

dalle disposizioni dell'articolo 6, ai sensi delle quali l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, elementi e informazioni in suo possesso riferibili ai medesimi contribuenti, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto esse prevedono la messa a disposizione di dati già in possesso dell'Agenzia stessa sulla base di procedure analoghe a quelle attualmente utilizzate per la dichiarazione precompilata e, pertanto, alle connesse attività si potrà provvedere mediante una riprogrammazione dei progetti già pianificati sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, che prevedono l'anticipazione della messa a disposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso una riprogrammazione temporale delle attività già svolte;

la sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti da parte dell'Agenzia delle entrate dal 1° al 31 dicembre, prevista dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti in termini di cassa, giacché il gettito derivante dalle comunicazioni di irregolarità relative al mese di dicembre, in considerazione dei tempi tecnici per il recapito delle comunicazioni stesse e per la verifica dei dati riportati, è comunque incassato nel successivo mese di gennaio;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, che anticipano i termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, consentendo in tal modo di anticipare i relativi controlli, gli eventuali rimborsi che potrebbero scaturire dalla predetta anticipazione saranno comunque erogati sulla base delle risorse messe a disposizione sul pertinente capitolo di bilancio, che costituiscono il massimale di spesa da erogare;

l'innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per utilizzare in compensazione i crediti per IVA, IRAP e imposte dirette oppure per chiedere il rimborso relativo ai crediti IVA, previsto dall'articolo 14, non è suscettibile di determinare effetti in termini di gettito;

le disposizioni dell'articolo 15, che prevedono la progressiva eliminazione da ciascun modello delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione delle medesime imposte o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità

delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni, non determinano un rallentamento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale e non determinano fabbisogni finanziari aggiuntivi;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, che consentono ai contribuenti il pagamento delle somme dovute con modello F24 tramite i servizi offerti dalla piattaforma PagoPA, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già a disposizione dell'Agenzia delle entrate per le spese informatiche, anche attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati;

l'estensione in via sperimentale dell'invio telematico della dichiarazione dei redditi precompilata alle persone fisiche titolari di partita IVA, prevista dall'articolo 19, non comporta per l'Agenzia delle entrate la necessità di risorse informatiche aggiuntive, anche in considerazione del fatto che i dati necessari all'elaborazione delle predette dichiarazioni sono già in possesso dell'Agenzia medesima;

con riferimento all'articolo 20, l'ampliamento dei dati reddituali oggetto di comunicazione da parte dei contribuenti ai fini della dichiarazione precompilata non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'Agenzia delle entrate potrà provvedere alla gestione dei predetti dati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'attuazione degli articoli 22 e 23, che prevedono, rispettivamente, il potenziamento dei servizi digitali offerti dall'Agenzia delle entrate e il rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cosiddetto "cassetto fiscale", si potrà provvedere nell'ambito delle risorse già a disposizione dell'Agenzia stessa per lo sviluppo dei servizi informatici, considerando che si tratta di interventi che si inseriscono nel solco del percorso già avviato da anni con la finalità di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e ottenere, nel contempo,

un efficientamento nell'organizzazione dell'Agenzia, riducendo il personale impiegato nell'attività di assistenza ai contribuenti;

con riferimento all'articolo 24, che reca misure per la semplificazione della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure *software*, l'Agenzia delle entrate già riceve i dati dei corrispettivi dai registratori telematici e potrà pertanto provvedere all'attuazione delle disposizioni in esame attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati;

l'articolo 25, che prevede una semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, non determina oneri ulteriori rispetto a quelli già sostenuti dall'Agenzia delle entrate, in quanto già oggi i tipi di frazionamento sono depositati sul Portale dei comuni e con la norma in esame si modifica esclusivamente il momento del deposito, restando invariati gli adempimenti di competenza dell'Agenzia delle entrate, che potrà provvedere a comunicare l'avvenuto deposito ai comuni interessati mediante posta elettronica certificata con sistemi automatizzati, senza la necessità di realizzare interventi informatici suscettibili di determinare maggiori spese;

rilevato che, al fine di garantire l'effettività della copertura finanziaria prevista dall'articolo 26, comma 1, che prevede la riduzione della dotazione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111, è necessario che il provvedimento in esame sia adottato definitivamente solo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi ovvero del decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, già esaminati da questa Commissione, che prevedono l'alimentazione del medesimo Fondo;

considerata l'esigenza di rivedere la formulazione delle clausole di neutralità finanziaria contenute nell'articolo 1, comma 3, nell'articolo 6, comma 2, nell'articolo 7, comma 2, nell'articolo 16, comma 8, nell'articolo 19, comma 2, nell'articolo 22, comma 3, nell'articolo 23, comma 4, nell'articolo 24, comma 4, e nell'articolo 25, comma 2, al fine di prevedere, in conformità alla prassi costante, l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

il provvedimento sia adottato definitivamente solo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi ovvero del decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, che prevedono l'alimentazione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'esigenza di fare riferimento, nelle clausole di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 16, comma 8, all'articolo 19, comma 2, all'articolo 22, comma 3, all'articolo 23, comma 4, all'articolo 24, comma 4, e all'articolo 25, comma 2, all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anziché a quelle previste a legislazione vigente, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi. ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), in riferimento all'articolo 2 che estende ai contribuenti con sostituto d'imposta la facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24, chiede al sottosegretario Freni di precisare se sia stato stimato l'effetto in termini di gettito derivante da eventuali comportamenti elusivi da parte dei sostituti di imposta.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Dell'Olio, precisa che l'articolo 2 non aumenta il rischio di evasione fiscale da parte dei sostituti di imposta e che le considerazioni svolte nella documentazione depositata rispetto a tali rischi si riferiscono alla situazione a legislazione vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.

Atto n. 97.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, nell'esaminare gli aspetti finanziari dello schema di decreto in esame, in merito all'articolo 1, comma 1, lettera e), fa preliminarmente presente che le disposizioni in oggetto mirano a consolidare la preliminare attivazione del contraddittorio con i contribuenti ogniquale volta i provvedimenti tributari siano tesi a incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari, tranne per gli atti privi di contenuto provvedimento e per gli atti automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fa presente che la relazione tecnica afferma che, ai fini di una valutazione degli effetti finanziari che la norma può pro-

durre rispetto alle attività istruttorie curate dall'Agenzia delle entrate, occorre comunque tener conto della presenza di altre disposizioni dell'ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l'obbligo di attivare un contraddittorio « preventivo » con il contribuente interessato.

Al riguardo osserva come la relazione tecnica evidenzia che gli articoli 5 e 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 già contemplano delle ipotesi, facoltative o obbligatorie, di invito al contraddittorio preventivo finalizzato all'accertamento con adesione, la cui attivazione a legislazione vigente esclude la possibilità di avviare un nuovo procedimento di adesione dopo la notifica del provvedimento di accertamento, così come per altre procedure fiscali: di conseguenza le attività istruttorie dell'Agenzia delle entrate non sarebbero influenzate dalla nuova disposizione che introduce un principio da ritenersi d'ora in poi « generalizzato ». Sul punto, posto che il successivo comma 2, recando la clausola di neutralità, fa riferimento anche alla disposizione in esame, rileva che andrebbero forniti elementi informativi riguardo all'adeguatezza delle risorse umane e strumentali, già previste dalla legislazione vigente, ai fini della copertura amministrativa delle attività istruttorie concernenti la procedura di contraddittorio generalizzato, previste dalle disposizioni in esame.

Fa presente come sarebbe altresì utile acquisire indicazioni sulle attività ulteriori che potrebbero gravare sull'amministrazione, atteso che tali procedure appaiono ad un primo esame sostanzialmente analoghe, in termini di atti ed attività, rispetto a quelle di formale « interpello » già previste dalla legislazione vigente, che il contraddittorio « generalizzato » intenderebbe ridurre. Al riguardo, richiamando il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, rileva come vada pertanto ribadito che la mera certificazione di neutralità a corredo di nuovi o maggiori adempimenti non costituisce mai di per sé garanzia dell'assenza di maggiori oneri, se non accompagnata all'illustrazione in apposita relazione tecnica degli elementi e dati che ne dimostrino l'effettiva e piena sostenibilità.

Rinvia comunque alla successiva lettera *n*) e al comma 2 dell'articolo in esame.

Quanto alle modifiche recate dalla lettera *f*) all'articolo 7 dello Statuto del contribuente, osserva come queste apportano innovazioni, a pena di annullabilità, sui contenuti delle motivazioni degli atti tributari, dovendo d'ora innanzi l'amministrazione finanziaria indicare i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione, stabilendosi altresì che, nel caso la motivazione faccia riferimento ad un altro atto che non sia già stato portato a conoscenza dell'interessato, questo debba essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati, di cui alle modifiche previste al comma 1. Inoltre, fa presente come si stabilisca che gli atti della riscossione, che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, debbano indicare, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento e il criterio di determinazione, nonché l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione, di cui al nuovo comma 1-ter. Ciò premesso, evidenzia che la previsione di formali contenuti obbligatori aggiuntivi nella motivazione dell'atto tributario, con il connesso rischio di rendere più concrete, in carenza di tali indicazioni, le possibilità di annullamento dei relativi atti impositivi, allorché tali carenze integrino un « difetto » di motivazione, sembrano prefigurare lo svolgimento di approfondimenti ed attività istruttorie ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, ai fini dell'adozione degli atti di accertamento. Fa presente che andrebbero pertanto fornite rassicurazioni sulla possibilità di svolgere tali attività a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Inoltre, posto che la disposizione in esame non è espressamente richiamata dalla clau-

sola di neutralità di cui al successivo comma 2, ribadisce che la mera assicurazione di neutralità in relazione tecnica non costituisce garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non supportata da una clausola di invarianza che dovrebbe accompagnarsi alla illustrazione dei dati ed elementi idonei a provarne la sostenibilità.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), rileva che la disposizione estende alle scritture contabili l'obbligo di conservazione degli atti a fini tributari per non più di dieci, chiarendo che tale obbligo riguarda non solo la conservazione ma altresì l'utilizzazione dei predetti atti, e precisando altresì che il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione. Osserva come tale disposizione sembrerebbe sancire un principio di segno opposto rispetto a quello individuato dalla Corte di cassazione secondo cui le società devono conservare le scritture contabili obbligatorie anche oltre dieci anni. Ciò premesso, fa presente che sia da valutare se la norma in esame sia suscettibile di determinare effetti finanziari, in particolare in presenza di procedimenti riguardanti illeciti connessi agli adempimenti degli obblighi tributari, per cui andrebbero forniti chiarimenti in merito alla loro mancata evidenziazione.

In riferimento alla lettera *i*), posto che la norma fa divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni riguardanti i contribuenti contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, rileva che andrebbe confermato che tale divieto non venga a determinare effetti aggiuntivi di spesa nei confronti dell'amministrazione al fine di dotarsi di idonei dispositivi di sicurezza ed archiviazione, anche informatica, delle informazioni in suo possesso. Rileva che andrebbero in ogni caso fornite rassicurazioni sulla capacità da parte dell'amministrazione di provvedere in modo adeguato avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.

Per i profili di quantificazione riferiti all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), capoverso articoli 10-*quater* e 10-*quinquies*, posto che l'istituto dell'annullamento in autotutela degli atti emanati dall'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei propri poteri accertativi è già previsto dalla legislazione vigente e che ad esso sono associati effetti sulle entrate rispetto all'accertato, fa presente che andrebbero forniti elementi di chiarificazione in merito ai possibili effetti finanziari che potrebbero derivare dalle disposizioni in esame: sia allorché il ricorso a tale istituto abbia carattere « obbligatorio », nei soli casi di errore di persona, errore di calcolo, errore sull'individuazione del tributo, errore materiale del contribuente che sia facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria, sia quando sia « facoltativo » in tutti gli altri casi, fornendosi una stima distinta per i casi di autotutela obbligatoria o facoltativa. Sottolinea infatti che all'adozione di provvedimenti in autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria, annullamento, ritiro o riforma degli atti relativi all'accertamento di tributi, può associarsi una « minore » maggiore imposta accertata definita all'esito degli accertamenti effettuati.

Per i profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), capoverso articolo 10-*sexies*, pur considerando che alcune attività di supporto ai contribuenti ivi considerate, e, in particolare, quelle a titolo di « interpello », sono già previste dalla legislazione vigente, rileva come andrebbero fornite rassicurazioni circa l'effettiva possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di svolgere tutte le attività avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), capoverso articolo 10-*octies*, evidenzia che la disposizione introduce nuove e ulteriori attività consulenziali in favore di soggetti collettivi qualificati, rispetto al diritto di interpello già previsto in favore dei contribuenti, attività espressamente finalizzate a fornire chiarimenti interpretativi alle organizzazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici e pri-

vati, a regioni, enti locali e amministrazioni dello Stato. Posto che la relazione tecnica assicura che le relative attività consulenziali in favore dei soggetti citati saranno svolte dall'Agenzia delle entrate con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, va rammentato che tale neutralità andrebbe opportunamente supportata da elementi documentativi inerenti i relativi fabbisogni di servizio, inclusi i dati concernenti le risorse professionali già esistenti presso l'Agenzia da utilizzare per lo svolgimento di tali compiti. Rinvia al successivo comma 2, laddove la clausola di invarianza ivi prevista richiama espressamente la norma in esame.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), capoverso articolo 10-*novies*, per i profili di quantificazione, premesso che la relazione tecnica assicura che le relative attività consulenziali dedicate ai contribuenti persone fisiche e alle società semplici e di persone potranno essere assicurate dall'Agenzia delle entrate avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ribadisce che tale neutralità andrebbe opportunamente supportata da elementi documentativi inerenti i relativi fabbisogni di servizio, inclusi dati concernenti le risorse professionali già esistenti presso l'Agenzia delle entrate da utilizzare per lo svolgimento di tali compiti. Segnala inoltre che il comma 1 prevede l'istituzione di una apposita banca dati, che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contenga i documenti di cui all'articolo 10-*sexies*, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo: anche su questo punto andrebbero fornite conferme in merito alla possibilità di attivare tale infrastruttura, avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente. Rinvia quindi al successivo comma 2, laddove la clausola di invarianza ivi prevista richiama espressamente la norma in esame.

Per i profili di quantificazione riferiti all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), premesso che la legislazione vigente già ad oggi prevede il diritto di interpello in favore di tutte le tipologie di contribuenti, osserva che il comma 5 dell'articolo 11 come riformulato stabilisce un termine di sessanta giorni dalla richiesta entro il quale l'amministrazione è tenuta a fornire risposta al quesito, e che la risposta, in forma scritta e corredata di motivazione, vincola ogni organo della amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Rileva che si stabilisce altresì che, nel caso la risposta non sia comunicata entro il termine, è previsto un meccanismo di silenzio-assenso da parte dell'amministrazione che equivale alla condisione della soluzione prospettata dal contribuente. Per gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, che risultino comunque difformi dalla risposta o alla soluzione assentita tacitamente dall'amministrazione è prevista la nullità radicale.

Sul punto, fa presente come appaia evidente che la nuova disciplina dell'istituto e il meccanismo di silenzio-assenso in caso di mancata risposta nei termini previsti richiederà all'Agenzia delle entrate di dotarsi di competenze professionali idonee a fornire riscontri tempestivi e argomentati agli interpellati dei contribuenti, a pena di sancire la legittimità di prassi e comportamenti concernenti gli obblighi tributari da cui potrebbero scaturire effetti finanziari potenzialmente negativi. Rileva pertanto l'utilità di acquisire rassicurazioni sul grado di adeguatezza delle risorse professionali e strumentali già esistenti presso l'Agenzia delle entrate, ai fini dell'assolvimento delle attività previste in relazione al diritto di interpello, come riconfigurato dalle disposizioni in esame. Riguardo al comma 3 dell'articolo 11, che stabilisce che la presentazione dell'istanza di interpello sia in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la « formazione » del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione saranno individuate con decreto del Ministro del-

l'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza, fa presente che andrebbe fornita una stima dei conseguenti introiti ipotizzabili a fronte di una puntuale illustrazione dei fabbisogni finanziari connessi alle esigenze di accrescimento e qualificazione formativa per il personale dell'Agenzia delle entrate.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *p*), evidenzia preliminarmente che la norma reca una nuova disciplina del Garante del contribuente, unica figura nazionale con sede in Roma, il cui mandato ha durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, in luogo dei Garanti attualmente previsti a livello regionale. Fa presente che è stabilito che la figura sia scelta tra elevate professionalità accademiche oppure iscritte agli ordini professionali competenti; è altresì previsto che al rinnovato organo, in base a segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto, spetti il compito di rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali, ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi, potendo a tal fine accedere agli uffici finanziari per controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico. Fa presente come lo stesso Garante dovrà relazionare semestralmente sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali e al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni, nonché annualmente al Governo e al Parlamento riferendo dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

Sul piano organizzativo, ai fini dell'assolvimento dei relativi compiti, rileva che è previsto che il Garante nazionale disponga per le funzioni di segreteria e tecniche degli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per i profili di stretta quantificazione, fa presente che la relazione tecnica evidenzia che il compenso annuo lordo del Garante, comprensivo della misura del rimborso delle spese di trasferta dovute per gli eventuali accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quello della sua sede, dovranno essere stabiliti nel limite massimo di euro 329.000 annui, con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente all'entrata in vigore del predetto regolamento saranno soppressi i Garanti del contribuente previsti in ogni regione o provincia autonoma dal vigente articolo 13 dello Statuto, cui è corrisposto un compenso mensile lordo di euro 2.788,87, che su base annua risulta pari a euro 33.466,44. A tale proposito, pur non avendo particolari osservazioni in merito agli oneri della nuova configurazione dell'ufficio del Garante del contribuente, sottolinea comunque che su tale soggetto graverà d'ora innanzi il carico di lavoro che attualmente risulta distribuito su ventuno analoghe figure previste in ambito regionale: fa presente che andrebbero pertanto fornite rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dei relativi carichi di lavoro, a valere sulle risorse umane e strumentali in servizio presso il Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Venendo ai profili di copertura, dal momento che la relazione tecnica evidenzia che gli stanziamenti previsti nel bilancio 2023 per il pagamento delle somme attribuite ai ventuno Garanti regionali del contribuente sono pari ad euro 771.585 annui, di cui euro 702.795,24 per i compensi erogati, a cui vanno aggiunti euro 59.737,60 a titolo di IRAP e l'importo di euro 9.052,16 a titolo di rimborso delle spese di trasferta, conseguendone all'esito del riordino risparmi di spesa a partire dal 2025, che verranno riassegnati al Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge delega n. 111 del 2023, non ha nulla da osservare.

Per quanto concerne i profili di copertura riferiti all'articolo 1, comma 2, riba-

disce che la mera apposizione di clausole di neutralità, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo di copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri previsto dalla legge di contabilità, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della stessa legge, come peraltro rilevato di recente anche dalla Corte dei conti, ovvero che dette clausole siano accompagnate da una relazione tecnica recante la puntuale illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità restando, almeno in linea di principio, sempre preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento all'articolo 2, per i profili di quantificazione, posto che con i commi 2 e 3 dell'articolo in oggetto vengono definiti i termini finanziari in base ai quali viene riconfigurata la figura del Garante del contribuente in organo nazionale, rileva l'opportunità di integrare la relazione tecnica facendo emergere in termini chiari la quantificazione dei risparmi stimati a regime a decorrere dal 2025.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 14 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Atto n. 98.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato in attuazione dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, che disciplina i raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, segnala che la relazione illustrativa del provvedimento, precisa che, sotto il profilo contabile/

finanziario, lo schema di decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito ricorda che l'articolo 8, comma 5, della citata legge n. 99 del 2022 prevede una clausola d'invarianza, secondo la quale all'attuazione del citato articolo 8 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel rilevare che le disposizioni del provvedimento hanno carattere prevalentemente ordinamentale, ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo sul fatto che lo schema di decreto possa essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente, con particolare riferimento all'articolo 3 concernente i patti federativi tra gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, tenendo conto del fatto che il rinvio, contenuto nella medesima disposizione, all'articolo 3 della legge n. 240 del 2010 comporta altresì l'applicazione della clausola d'invarianza finanziaria contenuta nel successivo articolo 29, comma 22, della medesima legge.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste formulate, conferma che le disposizioni contenute nello schema di decreto hanno carattere prevalentemente ordinamentale e che possono essere attuate mediante utilizzo delle risorse disponibili previste a legislazione vigente. In particolare, assicura che all'attuazione dei patti federativi tra ITS *Academy* e istituzioni universitarie, di cui all'articolo 3 del provvedimento, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del

Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli *standard* di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Atto n. 98);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che all'attuazione dei patti federativi tra ITS *Academy* e istituzioni universitarie, di cui all'articolo 3 del provvedimento, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo,
approvato dal Senato.****RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA****Capo I****Misure in materia di energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni*****Art. 1 (Misure per l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e dei piani per la rete di trasporto del gas naturale)***

La norma introdotta, al comma 1, lett. a), prevede la modifica dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilendo che debba essere l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, in luogo del Gestore, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, a trasmettere ogni due anni, anziché annualmente, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il piano decennale di sviluppo della rete.

Al comma 1, lett. b) si prevede, inoltre, nell'ottica di procedimentalizzare l'approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, la sostituzione all'articolo 36, dei commi 12 e 13, del citato decreto legislativo, n. 93 del 2011. La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2 (Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

Commi 1 e 2. Si prevede che i costi relativi agli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti sono coperti, come, del resto, altri obblighi informativi posti a carico delle predette imprese, dai corrispettivi relativi agli oneri per le spese di trasporto e di gestione dei contatori, corrispondenti a una specifica voce della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale.

Comma 3. Con riferimento alla modalità di copertura dei costi di cui alla lettera a), punto 1) e punto 2) del comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 500.000 euro per il 2023 e 1.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede al **comma 4** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che presenta adeguate disponibilità.

La spesa in argomento è stata quantificata in 500.000 euro per l'anno 2023 e 1.000.000 di euro per l'anno 2024 al fine di tenere conto dell'iter di approvazione parlamentare del disegno di legge in argomento e la presumibile entrata in vigore del provvedimento, nonché dei tempi delle procedure approvative, che rendono necessario prevedere una "spalmatura" della spesa in un arco temporale biennale.

Si precisa che si tratta di spese in conto capitale in quanto attengono all'attivazione dei servizi di messa a disposizione informatica dei dati del contatore di fornitura, nonché alle connesse attività funzionali alla predetta attività, a supporto pertanto della piattaforma in argomento. Per quanto riguarda invece l'attività di gestione corrente del sistema, stimate in 270.000 euro annui,



ad esso vi provvederà Acquirente Unico S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio della società rientrando tali attività nelle competenze proprie della predetta Società.

I costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del proposto comma 3-bis del citato articolo 9 sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti da ARERA; tali costi sono stimati in 100 mila euro annui. Pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3 (Servizi di cold ironing)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Del resto, il vigente articolo 34-bis prevede già che all'energia elettrica erogata da infrastrutture di cold ironing (i) non si applicano gli oneri generali di sistema e (ii) un regime ad hoc per l'applicazione delle accise. A ben vedere, anzi, la proposta in commento chiarisce che l'Autorità adotta provvedimenti volti a prevedere, sulla predetta energia, l'applicazione di uno "sconto" degli oneri generali di sistema per un periodo di tempo proporzionato in rapporto alla finalità di promuovere la diffusione del servizio di cold ironing.

Art. 4 (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

La disposizione in esame apporta modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in tema di primo soccorso e tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

In dettaglio, il comma 1 è volto ad assicurare la piena conformità dell'ordinamento interno ai principi eurounitari in tema di sicurezza del trasporto ferroviario. A tali fini, si precisa che i decreti ministeriali coi quali vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, siano adottati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario. Per analoghe esigenze di garanzia e certezza del diritto, si introduce un comma aggiuntivo 3-bis, in forza del quale – entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione – i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, devono predisporre, sulla base di una analisi dei rischi, procedure operative per l'attuazione di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati, lungo la rete ferroviaria. Tali adempimenti devono essere sempre effettuati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario. Per questi motivi, ciascun datore di lavoro è tenuto a individuare, sulla base di una specifica analisi dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, titoli formativi e mansioni ricoperte.

Si tratta, dunque, di una disposizione concernente l'organizzazione delle attività dei gestori delle infrastrutture ferroviarie e delle imprese ferroviarie in ipotesi qualificate, volta a implementare il sistema di primo soccorso già previsto a legislazione vigente in favore dei soggetti interessati. In particolare, tali attività sono già previste a legislazione vigente dal decreto legislativo del 14 maggio 2019, n. 50 recante l'attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie e dal decreto 24 gennaio 2011, n. 19 recante il "Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" e, per quanto riguarda la determinazione e la valutazione dei rischi, sono ricompresi nei regolamenti europei sopracitati.

Il comma 2 specifica, infine che, dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto)



La disposizione è volta a modificare l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, introducendo delle misure di semplificazione relativamente alla disciplina delle prove d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.

Al riguardo, appare opportuno ricordare che il menzionato decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

In particolare, il predetto articolo 8, comma 6, prevede che le persone che possono accedere all'esame sostengono tali prove presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale.

Pertanto, al fine di ampliare l'accesso alle prove d'esame viene consentita la partecipazione alle medesime prove anche in province diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito Protocollo in sede di conferenza Unificata, qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza.

Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE)

La disposizione introduce l'obbligo di pubblicazione del contributo per l'adempimento degli obblighi di gestione dei RAEE a ciascuna apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) rientrante nei diversi raggruppamenti indicati secondo i punti di cui al decreto Raggruppamenti RAEE (DM 20 febbraio 2023, n. 40) da parte dei produttori. Tale riformulazione non introduce un onere aggiuntivo rispetto alla determinazione del contributo, ma semplicemente individua un criterio più aderente al contesto di applicazione della norma, in quanto allo stato il contributo è determinato per le tipologie di apparecchiature indicate nei punti elencati nei raggruppamenti e non per singola apparecchiatura.

La norma, nel suo complesso, garantisce di vigilare sulla corretta determinazione dell'entità del contributo per la copertura dei costi di gestione dei RAEE, sulla base delle dichiarazioni di immesso delle stesse apparecchiature al registro AEE.

Con riferimento ai commi 3-ter e 3-quater, gli stessi consentono, rispettivamente, di avere dati e informazioni aggiornate per effettuare attività di vigilanza e ottenere maggiore trasparenza a tutela del consumatore e della concorrenza tra i soggetti operanti nella filiera, nonché di avere elementi informativi per la verifica della corretta destinazione dell'avanzo di gestione conseguito e di vigilare sulle modalità di riduzione del contributo anche con la finalità del contrasto di pratiche scorrette come il "dumping".

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le disposizioni risultano a carico dei soggetti sottoposti alla responsabilità estesa del produttore; l'onere della pubblicità di cui ai commi 3-bis e 3-ter è interamente a carico dei sistemi di gestione individuali e collettivi, senza effetti per la finanza pubblica.

Articolo 7 (Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

Il comma 1 amplia il campo di applicazione delle attività di vigilanza svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per quanto concerne le filiere per le quali vige la responsabilità estesa del produttore e in cui operano i diversi sistemi individuali e collettivi di gestione dei rifiuti. La norma non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che rientrano tra i compiti istituzionali del predetto Ministero.

Il comma 2 introduce modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014.



Relativamente al comma 2, lettera a), la norma permette di evitare che taluni sistemi di gestione dei RAEE cessino di operare in relazione all'insufficiente quota di mercato rappresentata, consentendo il mantenimento di una pluralità di soggetti operanti nel settore dei RAEE, a vantaggio della concorrenza e della efficienza complessiva delle attività di raccolta e trattamento dei RAEE. In tal modo si permetterà una maggiore tutela di tutti i sistemi di gestione. La norma non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla modifica di cui al comma 2, lettera b), num. 1), si introduce l'obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE dei sistemi individuali per la gestione dei RAEE domestici e si permette al citato Centro di operare con maggiore efficacia, consentendo il controllo su tutti i sistemi di gestione dei RAEE domestici, inclusi i sistemi di gestione dei pannelli incentivati in Conto Energia per gli impianti domestici; pertanto, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

La modifica di cui al comma 2, lettera b), num. 2), rende coerente il comma 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 49 del 2014 con le modifiche apportate al comma precedente; pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 3 si prevede, in ogni caso, specifica clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 8 (Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)

L'articolo in esame apporta modifiche agli articoli 49-ter e 49-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di adeguare la legge nazionale agli obblighi comunitari in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali tra gli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. In particolare, sono stati recepiti i rilievi sollevati dalla Commissione europea sulla base della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, attuata nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Ulteriori modifiche apportano correzioni di drafting ai fini di una migliore intellegibilità delle disposizioni.

Si evidenzia che, successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni introdotte, dovranno essere apportati i necessari adeguamenti al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2021, n. 151 (Regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto), previsto dall'articolo 49-quater, comma 13.

Con particolare riferimento ai costi relativi ai corsi di formazione, si precisa che la ratio della norma è finalizzata esclusivamente ad estendere la platea dei soggetti deputati alla formazione ma non incide sulle modalità di svolgimento della formazione medesima. I corsi, peraltro svolti da soggetti privati, italiani o stranieri, oltre che da enti di formazione di diritto pubblico, sono posti a carico degli utenti e, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame si evidenzia che al comma 2 si introduce la clausola di invarianza finanziaria al fine di prevedere che dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, in relazione alle attività facenti capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si rappresenta che lo stesso provvederà nell'ambito dei compiti istituzionalmente assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come confermato dalla.



Articolo 9 (Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, al **comma 1**, si limita a modificare la disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali del gas naturale, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico (decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164) e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale. Viene infatti estesa ai venditori di gas la disciplina (già prevista per il settore elettrico) del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco a fronte di violazioni e delle condotte irregolari gravi nell'attività di vendita sanzionate da AGCM, ARERA, GPDP e Agenzia delle Dogane.

Il procedimento speciale volto all'esclusione degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali è gestito dalle risorse già in organico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Parimenti, non comporta nuovi o maggiori oneri il compito assegnato ad ARERA di definire la disciplina in esame, trattandosi di estensione di competenze di cui la stessa è già titolare.

Al comma 2, infine, si introduce nell'articolo 51, comma 6, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il principio secondo il quale il consenso del consumatore non possa ritenersi prestato se la ricezione del documento, con le relative condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile, non abbia ricevuto espressa conferma dal consumatore.

La disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10 (Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

L'articolo reca disposizioni in materia di adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici.

Il comma 1 stabilisce la necessità di aggiornare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti di esposizione dei campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'art. 4, comma 2, della legge quadro del 22 febbraio 2001, n. 36. In considerazione del fatto che tale attività verrà effettuata tenendo conto delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea.

Il comma 2 prevede che, in caso di ritardo nelle procedure di adeguamento di cui al primo comma, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità siano fissati in via provvisoria e cautelativa. Si prevede, infatti, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H un valore pari a 0,039 A/m, e per quanto attiene alla densità di potenza D un valore pari a 0,59 W/m².

L'attività di adeguamento dei suddetti parametri di cui ai commi 1 e 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 introduce modifiche alla legge quadro n. 36/2001 e prevede il coinvolgimento del Ministero delle imprese e del made in Italy nella raccolta e nell'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a tale attività il Ministero delle imprese e del made in Italy fa fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come specificato al successivo comma 4.



Capo II**Misure in materia di commercio al dettaglio****Art. 11 (Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)**

La disposizione interviene a risolvere l'annoso tema delle concessioni di posteggio per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio, anche al fine di chiudere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto della c.d. "Direttiva Bolkestein" (Dir. 2006/112/Ce).

In particolare, il **comma 1** prevede che le concessioni debbano essere rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure di evidenza pubblica, sulla base di apposite linee-guida la cui adozione viene rimessa al Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di conferenza unificata.

Il **comma 2** stabilisce poi che, al fine di incrementare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 devono perseguire le seguenti finalità:

- a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
- b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della micro-impresa, così come definita ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
- c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

Il comma 3 attribuisce alle amministrazioni competenti, **nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente**, al rilascio dei titoli concessori il compito di mappare annualmente l'ambito delle aree concedibili ai fini della messa a gara, parimenti con cadenza annuale, delle stesse.

Il comma 4 prevede che debbano continuare ad avere efficacia le concessioni già assegnate con procedura selettiva ovvero ai sensi dell'art. 181, commi 4-bis e 4-ter, del D.l. n. 34 del 2020.

Il comma 5 delinea, invece, un procedimento finalizzato a consentire il rinnovo sulla base delle regole già vigenti per quelle concessioni che, alla data di entrata in vigore della legge, non siano già state rinnovate, **salvo rinuncia dell'avente titolo**, prevedendone la conclusione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e disponendo la perdurante efficacia dei titoli fino al completamento del procedimento stesso.

Il **comma 6** stabilisce che, al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

Il comma 7 abroga, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, le previsioni di cui al comma 1181 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, e al comma 686, lettere a) e b), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni introdotte dal predetto comma.

Il comma 8 prevede una proroga relativa alle misure in materia di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili, posticipando il termine al 31 dicembre 2024 rispetto alla disciplina normativa di cui all'art 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Le norme passate in rassegna hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12 (Semplificazioni in materia di attività commerciali)

La disposizione, ai **commi 1 e 2**, introduce misure di semplificazione amministrativa in materia di attività di commercio al dettaglio, **modificando** l'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Al comma 1, aggiunge tra le possibili cause delle vendite di liquidazione, l'accumulo di scorte di prodotti, in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante per effetto della



dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ex art. 24 del codice di protezione civile. La disposizione di carattere ordinamentale non ha effetto per la finanza pubblica.

Al comma 2 semplifica gli adempimenti procedurali necessari nel caso in cui un'impresa intenda svolgere contemporaneamente, in più esercizi anche collocati in diversi comuni, vendite straordinarie, prevedendosi la possibilità di inviare un'unica comunicazione, in via telematica, al SUAP di uno solo dei comuni interessati, che poi provvederà ad effettuare le comunicazioni agli altri SUAP competenti in conformità alle modalità telematiche del sistema informativo SUAP. La documentazione inviata in via telematica è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni. La disposizione non ha effetti per la finanza pubblica, considerato che le comunicazioni del SUAP in conformità alle modalità telematiche del sistema informativo sono svolte con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 - con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, inerente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio - al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, prevede che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il limite del rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, di cui alla lett. b), art. 3, d.l. 223/2006, salvo i limiti - così come introdotti dalla lett. b) del comma 3 della disposizione in esame - connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 prevede che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi.

Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

Capo III

Misure in favore dei consumatori e in materia di prodotti alimentari

Art. 13 (Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

L'articolo in esame prevede il divieto per gli operatori di servizi di comunicazione elettronica di utilizzare informazioni acquisite tramite database sulla portabilità dei numeri al fine di formulare offerte differenziate agli utenti finali, in ragione del fornitore di provenienza. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14 (Contratti di servizio a tacito rinnovo)

La disposizione prevede che nell'ambito del Codice del consumo e, in particolare, nella parte dedicata ai diritti dei consumatori nei contratti, sono disciplinati anche i contratti di servizi a tacito rinnovo. Nello specifico, nei suddetti contratti, stipulati a tempo determinato, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione deve essere inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese.



La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15 (Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma)

La disposizione in esame introduce una misura di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma attraverso la modifica della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Le modifiche introdotte, di carattere tecnico e che coinvolgono la materia dell'igiene dei prodotti alimentari, riguardano le fasi del lavaggio e dell'asciugatura dei prodotti. Coerentemente la disposizione prevede che all'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.

La norma così introdotta presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV

Misure in materia farmaceutica

Art. 16 (Preparazione dei farmaci galenici)

La disposizione introdotta interviene sulla disciplina di cui all'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", eliminando i profili anticoncorrenziali della norma, tramite la soppressione delle parole "purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente".

La norma così introdotta presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo V

Disposizioni relative ai poteri e ai procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Art. 17 (Termine per il controllo delle concentrazioni)

La disposizione amplia il termine attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per la conclusione del procedimento istruttorio in materia di concentrazioni, a seguito della notifica effettuata dagli operatori economici interessati.

La norma così introdotta presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18 (Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022)

La disposizione normativa è volta ad attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. "Digital Market Act", di seguito DMA).

L'intervento normativo si rende necessario, dal momento che, in assenza di un esplicito conferimento ad opera del diritto interno, l'AGCM è allo stato priva dei poteri necessari per svolgere le funzioni previste dal regolamento e, in particolare, quelle di cui all'art. 38, par. 7, del regolamento. L'articolo in esame, anche sulla base di quanto espressamente previsto dal comma 7, non comporta nuovi o maggiori oneri, dal momento che l'Autorità provvederà all'assolvimento delle nuove competenze ad essa attribuite con il personale già a sua disposizione.

Si deve, infatti, escludere che per effetto della disposizione si verifichi un significativo ampliamento delle funzioni già svolte dall'AGCM.

In proposito, giova rilevare che il Digital Markets Act attribuisce in esclusiva alla Commissione europea l'esercizio dei poteri decisori nella materia regolata, mentre prevede in capo alle autorità



nazionali soltanto un ruolo di supporto e di assistenza.

In particolare, gli adempimenti istruttori posti a carico dell'Autorità nazionale designata alla luce del citato Regolamento non si discostano in misura apprezzabile, né si traducono in una sostanziale modifica di tipo qualitativo delle attività cui ordinariamente l'AGCM attende nell'esercizio dei propri compiti istituzionali in conformità al vigente quadro normativo.

Già oggi, infatti, ancorché in virtù di una diversa base giuridica, l'Autorità:

i) agisce, nell'applicazione delle norme comunitarie di concorrenza, secondo forme di stretta collaborazione e cooperazione con la Commissione europea, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni che vengano richieste dalla stessa;

ii) irroga le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della legge n. 287/1990;

iii) può attivare i propri poteri ispettivi, avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

Infine, relativamente alla possibilità che l'AGCM si avvalga, per l'assolvimento delle predette funzioni, del supporto interistituzionale previsto dal comma 5 dell'articolo 11 in esame - inserendosi nell'ambito dei consolidati rapporti di collaborazione tra l'Autorità e gli altri organi dello Stato, con particolare riferimento, per quanto concerne l'attività ispettiva, al Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza - si evidenzia che tale collaborazione non comporterà nuovi o maggiori oneri, che non siano quelli a cui l'Autorità (nonché le altre Amministrazioni interessate) provvede con le dotazioni strumentali, umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Capo VI

Ulteriori disposizioni

Art. 19 (Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

L'articolo 19 si inserisce nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e prevede, ad integrazione di quanto disciplinato dall'articolo 4, comma 7, del predetto testo, che sono ammesse le partecipazioni pubbliche, dirette ed indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, altresì, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, purché svolte nel rispetto del principio di concorrenza.

Al secondo comma è previsto che il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotti delle linee guida con le quali siano definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osservi per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico.

La disposizione rientra tra le funzioni proprie del Ministero e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20 (Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

La disposizione interviene ad integrazione dell'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e dispone, come da rubrica, indicazioni in ordine alle modalità di definizione, con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dei criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione degli organismi di gestione per ciascuna categoria di diritti intermediati, specificando che tale attività è esercitata per effettuare la concessione per conto e nell'interesse degli aventi diritto di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opera tutelate, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e della rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 21 (Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

Proroga di 6 mesi il termine per l'adozione di disposizioni modificative e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante il Regolamento di individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22 (Entrata in vigore)

L'articolo prevede che la presente legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. P. P.



ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

m_ef RGS - Prot Num:0283928/2023 del 14/12/2023 Uscita

MEF - GAB - Prot. 53598 del 14/12/2023 - E



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale del Bilancio
IGB - UFFICIO V

All'Ufficio Legislativo Finanze

e, p.c. All'Ufficio del Coord. Legislativo

Rif. prot. entrata N. 277122 del 05/12/2023

All'Ufficio Legislativo Economia

Allegati:

Rif. Prot. Mittente:

OGGETTO: A.G. 93 - Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari - Dossier Servizio Bilancio

E' stato esaminato il Dossier in oggetto, recante le valutazioni e le richieste di chiarimenti avanzate dal Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica relativamente al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto concerne le richieste afferenti agli ulteriori elementi informativi volti a suffragare l'assenza degli effetti finanziari recati dalle singole disposizioni si fa rinvio alla competente Agenzia delle Entrate.

Ciò premesso, per quanto concerne, specificamente, l'articolo 26 del provvedimento il Servizio Bilancio ha evidenziato che la norma prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 11.

Sul punto, si conferma la disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo della Legge 9 agosto 2023, come istituito comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto del Governo n. 88), attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

12 dicembre 2023

APPUNTO PER COMMISSIONE BILANCIO

Oggetto: A.G. 93 - Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari

RICHIESTE SERVIZIO BILANCIO	ELEMENTI RISPOSTA MEF
------------------------------------	------------------------------

<p>ART. 1</p>	<p>Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati</p> <p>La disposizione introduce una modalità innovativa di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata che potrebbe riflettersi sulla organizzazione dell'Agenzia delle entrate – pur considerando che trattasi di dati che sono già in suo possesso – e riflettersi anche in moduli innovativi e/o nuove soluzioni procedurali, di cui andrebbe comprovata la piena neutralità, a partire dalla certificata adeguatezza delle dotazioni strumentali e umane. In tal senso, pur se la disposizione è corredata di una specifica clausola di neutralità finanziaria, andrebbe tuttavia confortata dall'illustrazione degli elementi e dei dati da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla sua effettiva sostenibilità, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità</p>	<p>L'Agenzia delle entrate già dispone da molti anni di una infrastruttura informatica per la gestione della dichiarazione precompilata, che, pertanto, dovrà solo essere adeguata alla nuova modalità di presentazione, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione annuale dell'evoluzione delle soluzioni informatiche a cura di SOGEL. Inoltre, si ritiene che l'introduzione di procedure ulteriormente semplificate determinerà una riduzione del carico di lavoro per i servizi di assistenza e, dunque, un minore fabbisogno di risorse da destinare a tale attività.</p> <p>Infine, si evidenzia che la norma renderà complessivamente più efficiente il sistema di controlli consentendo all'amministrazione finanziaria di individuare in maniera più puntuale i documenti da verificare. I controlli saranno, infatti, effettuati solo sui documenti relativi a spese che sono state oggetto di modifica da parte del contribuente. In tal modo, pertanto, si rende complessivamente più efficiente il sistema dei controlli di cui all'articolo 36-ter del DPR n. 600/73.</p>
<p>ART. 2</p>	<p>Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA</p> <p>Andrebbe chiarito se "l'estensione ai contribuenti con sostituto d'imposta della facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari, pur se riferita a soggetti ad elevata propensione all'assolvimento degli obblighi tributari, possa determinare un qualche effetto in termini di gettito tributario, atteso che l'adempimento tributario è rimesso direttamente al contribuente e non più ad un soggetto terzo quale il sostituto d'imposta".</p>	<p>Si fa presente che la disposizione è riferita comunque a soggetti che hanno una elevata propensione all'assolvimento degli obblighi tributari. Peraltro, anche nelle ipotesi in cui l'obbligo tributario viene assolto dai sostituti d'imposta non è comunque scongiurato il rischio di evasione, in quanto anche tali soggetti potrebbero non versare le ritenute operate sui redditi dei loro dipendenti.</p>

<p>ART. 3</p>	<p>Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio Andrebbe chiarito se l'attività da parte dell'Agenzia delle entrate di verifica di congruità dei redditi in esame sulla base dei dati dei compensi percepiti e desunti dalle fatture elettroniche, invece che dalla Certificazione unica dei redditi di lavoro autonomo (CUA), possa riflettersi sulla organizzazione dell'Agenzia delle entrate e portare all'implementazione di nuove soluzioni procedurali, di cui andrebbe comprovata la piena neutralità, a partire dalla certificata adeguatezza delle dotazioni strumentali e umane.</p>	<p>Si fa presente che la disposizione non ha effetti sull'organizzazione dell'Agenzia delle entrate e non necessita dell'implementazione di nuove soluzioni procedurali, in quanto sono già in essere procedure organizzative e informatiche per l'analisi dei dati delle fatture elettroniche per finalità di controllo. Tali procedure sono state implementate tenendo conto del parere fornito dal Garante per la Privacy, con la nota n. 454 del 22 dicembre 2021.</p>
<p>ART. 5</p>	<p>Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale Andrebbe assicurato che l'attività di revisione periodica degli indici di affidabilità fiscale, come integrata dalle ulteriori attività previste dalla presente disposizione, possa essere svolta nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica".</p>	<p>Si fa presente che già sulla base della vigente normativa è prevista la revisione periodica degli indici di affidabilità fiscale. Pertanto, anche le revisioni previste dalla disposizione in argomento potranno essere effettuate con le risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.</p>

<p>ART. 6</p>	<p>Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale La clausola di neutralità finanziaria andrebbe confortata dall'illustrazione degli elementi e dei dati da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla effettiva sua sostenibilità a valere sulle risorse previste a legislazione vigente, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità.</p>	<p>L' Agenzia delle entrate già mette a disposizione dei contribuenti i dati in suo possesso tramite programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati della dichiarazione precompilata. Con la disposizione in commento si mettono a disposizione dei contribuenti dati che sono già in possesso dell' Agenzia delle entrate, sulla base di procedure analoghe a quelle utilizzate per la dichiarazione precompilata. La disposizione sarà quindi attuata tramite una riprogrammazione dei progetti già pianificati, sulla base delle risorse già previste a legislazione vigente.</p>
<p>ART. 7</p>	<p>Disponibilità dei programmi informatici per gli indici sintetici di affidabilità fiscale Pur se la disposizione è corredata di una specifica clausola di neutralità finanziaria, andrebbe tuttavia confortata dall'illustrazione degli elementi e dei dati da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla effettiva sua sostenibilità a valere delle risorse previste a legislazione vigente, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità”.</p>	<p>La disposizione è propedeutica all'attuazione delle previsioni in materia di concordato preventivo. In ogni caso, l'anticipazione della messa a disposizione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, stabilita dalla disposizione in commento, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto comporta solo una riprogrammazione temporale delle attività già ordinariamente previste.</p>
<p>ART. 10</p>	<p>Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti Al riguardo, mentre non vi sono rilievi da formulare sui profili di cassa relativi alla sospensione degli invii di atti nel mese di agosto, si osserva che l'assunto della RT per cui tutto il gettito delle comunicazioni che a legislazione vigente sarebbero inviate a dicembre verrebbe comunque incassato nel gennaio seguente non appare del tutto prudentiale, non potendosi escludere per una quota degli invii un sollecito pagamento da parte del contribuente. Va comunque osservato che tali eventuali e verosimilmente molto</p>	<p>Gli importi richiesti con le comunicazioni di irregolarità relative al mese di dicembre sarebbero comunque pagati nel successivo mese di gennaio, in quanto sono necessari dei tempi tecnici sia per il recapito della comunicazione che per la verifica dei dati nella stessa riportati. Per la verifica dei dati, il contribuente deve, infatti, reperire delle informazioni e/o della documentazione, necessitando, in numerosi casi, dell'assistenza fiscale da parte del professionista di fiducia. Tali attività, in un periodo come quello di dicembre connotato da numerose festività, renderebbe di fatto inevitabile lo slittamento del</p>

	contenuti effetti sarebbero riscontrabili soltanto nel primo anno di applicazione della norma	pagamento degli importi oggetto della comunicazione nel successivo mese di gennaio.
ART. 11	<p>Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali La norma “<i>consente di anticipare il controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, l'erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti</i>”, con ciò prospettando implicitamente possibili effetti in termini di cassa che sono invece esclusi dalla relazione tecnica e, pertanto, sul punto, sarebbero opportuni chiarimenti.</p>	<p>Gli eventuali rimborsi che potrebbero scaturire dall'anticipazione del controllo delle dichiarazioni sarebbero comunque eseguiti sulla base delle risorse messe a disposizione sul relativo capitolo di bilancio, che rappresentano il massimale di spesa da rispettare.</p>
ART. 14	<p>Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità Pur rilevato che il comma 12 dell'articolo 9-bis oggetto di modifica prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11, atteso che logicamente ai visti di conformità dai quali ulteriori soggetti verranno esonerati per effetto della disposizione sono correlati effetti virtuosi, per quanto contenuti, in termini di gettito fiscale, andrebbe assicurato che l'amministrazione fiscale provvederà ad apportare gli opportuni correttivi volti a neutralizzare gli effetti impliciti nella misura in esame. Si ricorda comunque che la RT relativa all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (che introdusse e disciplinò il regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con i correlati profili premiali) non ascriveva effetti finanziari a tale disposizione”.</p>	<p>Al riguardo, si conferma che alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di gettito fiscale.</p>

<p>ART. 15</p>	<p>Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi all'IRAP e all'IVA L'articolo riduce la quantità di dati e informazioni che sono resi immediatamente disponibili all'Agenzia delle entrate da parte del contribuente, rendendo necessario l'accesso ad altre fonti, interne o esterne all'amministrazione, per disporre dei medesimi elementi informativi. Andrebbe assicurato che tale adempimento aggiuntivo da parte degli uffici finanziari non determini un rallentamento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale ovvero, a parità di efficacia, la necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente disponibili, anche considerando che l'articolo non reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria".</p>	<p>Si conferma che l'attuazione della disposizione non determina un rallentamento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale ovvero, a parità di efficacia, la necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente disponibili. Ad esempio, per quanto riguarda la riduzione delle informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi, occorre considerare che per la gran parte di essi è già previsto che le amministrazioni competenti comunichino all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei crediti spettanti a ciascun beneficiario, ai fini del controllo del rispetto dei relativi limiti di utilizzo.</p>
<p>ART. 18</p>	<p>Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA I profili di quantificazione, premesso che la norma dispone l'ampliamento della gamma di strumenti di pagamento a disposizione dei contribuenti per i versamenti dei tributi dovuti, fermo restando l'impianto complessivo tecnico e normativo del sistema dei versamenti unitari ed il funzionamento della "struttura di gestione" dell'Agenzia delle entrate, nonché le attività di rendicontazione e di riversamento da parte degli enti percettori, oltre che le attività di monitoraggio e rendicontazione delle entrate, nulla di particolare da osservare. Tuttavia, posto che la relazione illustrativa segnala che a tal fine si rende necessario, anche per ragioni di semplificazione, speditezza e coerenza sistemica, intervenire sulla norma di cui all'articolo 5 del CAD, affidando ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentite la RGS e il Dipartimento della trasformazione digitale, la definizione degli aspetti tecnico-operativi e il perimetro progressivo di applicazione delle nuove modalità di pagamento, sarebbe opportuno prevedere che le eventuali disposizioni modificative delle procedure tecnico</p>	<p>Si conferma che le modifiche alle procedure tecnico operative da parte dell'Agenzia delle entrate saranno realizzate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si procederà ad una riprogrammazione dei progetti già pianificati, sulla base delle risorse già a disposizione dell'Agenzia delle entrate per le spese informatiche.</p>

	<p>operative da parte dell’Agenzia delle entrate debbano essere realizzate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.</p>	
<p>ART. 19</p>	<p>Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA Per i profili di quantificazione, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla possibilità che l’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 2024, possa rendere disponibile telematicamente, sia pure solo in via sperimentale, la dichiarazione precompilata entro il 30 aprile di ogni anno per la generalità dei contribuenti, potendo avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Ciò premesso, si evidenzia che la stessa relazione illustrativa ricorda come il decreto legislativo n. 175/2014 preveda, a decorrere dal 2015, che l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione. D’altro canto, con l’integrazione prevista dal comma 1, a partire dal 2024, con riferimento al periodo d’imposta 2023, le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata anche nei confronti dei contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli</p>	<p>Si fa presente che la dichiarazione precompilata è già predisposta dall’Agenzia delle entrate per milioni di contribuenti e, pertanto, l’elaborazione della dichiarazione anche per le persone fisiche titolari di partita IVA non comporta la necessità di un’implementazione significativa delle relative dotazioni informatiche, tenuto conto, peraltro, che i dati che saranno messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate sono già in suo possesso.</p>

di lavoro dipendente e pensione. Rientrano pertanto nella nuova disciplina anche i titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa e gli intermediari da loro delegati, che potranno disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta. Poiché la mole delle informazioni da trattare subirà un probabile incremento, andrebbero forniti dati in merito ai fabbisogni che potrebbero rendersi necessari per il potenziamento delle dotazioni informatiche dell'Agenzia.

Si ricorda peraltro che, come confermato anche dalla relazione illustrativa, con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 175 del 2014, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione (non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati, mentre per i dati modificati si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica), sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario (se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata).

Ad ogni modo, va evidenziato che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità".

<p>ART. 20</p>	<p>Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata Va preliminarmente evidenziato che la relazione illustrativa “sottolinea che il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, già prevede al comma 4 dell’articolo 3 che, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, siano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta. Poiché per effetto della disposizione in esame i soggetti terzi trasmetteranno, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi, andrebbero fornite rassicurazioni che l’amministrazione finanziaria possa far fronte alla maggior mole di informazioni trasmesse avvalendosi delle sole risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente”.</p>	<p>Al riguardo, si conferma che l’Agenzia delle entrate procederà all’attuazione della disposizione avvalendosi delle risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente.</p>
<p>ART. 22</p>	<p>Rafforzamento dei servizi digitali Per i profili di quantificazione, va premesso che la disposizione, con riferimento alle facilitazioni analiticamente previste alle lettere a)-f), è essenzialmente volta ad implementare servizi digitali già assicurati dall’Agenzia delle entrate, ovvero ad introdurre nuovi servizi digitali, che consentano ai contribuenti di ottemperare in modo più semplice e diretto agli adempimenti fiscali, senza la necessità di produrre o scambiare con l’Amministrazione documenti analogici o recarsi fisicamente presso gli uffici competenti, demandando a successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la regolamentazione tecnica e amministrativa per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti ovvero agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 dell’Unione europea.</p>	<p>Al riguardo, si fa presente che l’attuazione della disposizione sarà effettuata sulla base delle risorse già messe a disposizione dell’Agenzia delle entrate per lo sviluppo dei servizi informatici.</p>

	<p>Ciò premesso, andrebbero fornite informazioni da parte del Governo riguardo al possibile maggiore fabbisogno di risorse, strumentali e di formazione del personale, necessario per rendere effettiva l'applicazione delle norme in esame.</p> <p>Inoltre, posto che il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendosi che alla relativa attuazione si provveda con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, va ribadito che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione di nuove norme, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo in tal senso, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità, come peraltro rilevato di recente dalla Corte dei conti.</p>	
<p>ART. 23</p>	<p>Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale</p> <p>Per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che la disposizione è essenzialmente volta ad implementare l'area "riservata" (comunemente conosciuta come "cassetto fiscale") dei contribuenti esponendo nella stessa, in modo graduale, tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che riguardano i contribuenti, nonché quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate, consentendo al contribuente di scaricare massivamente i dati disponibili sul suo cassetto fiscale. Viene demandato ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina dell'accesso e dell'utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti e agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali.</p> <p>In proposito, posto che la disposizione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui l'Agenzia delle entrate provvede all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, va evidenziato che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei</p>	<p>Si fa presente che la norma delinea un percorso di sviluppo dei servizi digitali già avviato da anni dall'Agenzia delle entrate con la finalità di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e ottenere, nel contempo, un efficientamento nell'organizzazione dell'Agenzia, riducendo il personale impiegato nell'attività di assistenza ai contribuenti. Ciò premesso, si conferma che la disposizione sarà attuata sulla base delle risorse già a disposizione dell'Agenzia delle entrate per l'implementazione dei servizi informatici e non sarà necessario sostenere maggiori oneri per il personale.</p>

	<p>dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità”.</p>	
<p>ART. 24</p>	<p>Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software Per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che la disposizione è volta a semplificare e rendere meno oneroso, per gli operatori IVA obbligati, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, attraverso l'utilizzo di soluzioni esclusivamente software. La relazione illustrativa segnala che le predette soluzioni possono essere installate su un qualsiasi dispositivo, tra cui anche dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. SmartPOS) al fine di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, consentendo l'unificazione dello strumento con cui l'esercente effettua operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento, semplificandone ed efficientandone la gestione dell'attività commerciale e rendendo meno onerosi gli adempimenti fiscali. Le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software sono stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p>	<p>Si fa presente che l'Agenzia delle entrate già riceve i dati dei corrispettivi dai registratori telematici. L'attuazione della disposizione sarà effettuata sulla base delle risorse già a disposizione dell'Agenzia delle entrate attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati.</p>

	<p>La disposizione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria (comma 4), prevedendosi che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente: al riguardo si ribadisce che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità”.</p>	
<p>ART. 25</p>	<p>Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari</p> <p>Per i profili di quantificazione, va anzitutto evidenziato che la norma, al fine di semplificare le modalità di deposito dei “tipi di frazionamento” presso i Comuni, dispone che l'attività attualmente svolta dai professionisti incaricati della redazione degli atti di aggiornamento catastale venga effettuata direttamente, con modalità telematiche, dall'Agenzia delle entrate, mediante deposito dei tipi di frazionamento sul Portale per i Comuni e contestuale comunicazione al Comune interessato, prevedendo in sede di prima applicazione un messaggio automatico di posta elettronica certificata, prima della loro approvazione e registrazione negli atti del catasto.</p> <p>La disposizione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria (comma 2), prevedendosi che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente: al riguardo si ribadisce che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità”.</p>	<p>Al riguardo, si fa presente che l'attuazione della disposizione sarà effettuata sulla base delle risorse già a disposizione dell'Agenzia delle entrate attraverso una riprogrammazione dei progetti già pianificati. In particolare, si precisa che i Tipi di Frazionamento vengono resi disponibili già oggi sul Portale dei Comuni, ma solo successivamente al deposito effettuato dai Professionisti redattori.</p> <p>Con la norma in commento l'esposizione dei Tipi sul Portale dei Comuni, a disposizione degli Enti locali per le verifiche di loro competenza, avverrà, in totale coerenza con la norma vigente, prima dell'approvazione da parte dell'Agenzia, risultando quindi invariati gli oneri connessi al predetto adempimento. Anche l'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, teso a notificare al Comune la presenza di un Tipo di frazionamento presentato, già esposto sul Portale, avverrà da sistema in modalità del tutto automatica.</p> <p>Non si ravvisano, pertanto, ulteriori oneri rispetto a quelli già sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'adempimento di cui trattasi, a fronte di una semplificazione importante degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari, interamente asservita ad automatismi informatici, peraltro già sviluppati.</p>